



Società Consortile a Responsabilità Limitata

Soggetta alla direzione e coordinamento della Società S.I.F.I.R. SRL di Reggio Emilia

Sede: Via Aristotele 109 – 42122 Reggio Emilia - Tel 0522 23.29.11 – Fax 0522 23.29.90

Codice Fiscale/ Iscriz. Registro Imprese/ Partita IVA 01164570358 - REA 163887 C.C.I.A.A. RE

Capitale Sociale Euro 100.000,00 I. V. – PEC : cis@pec.confindustria.re.it

## **Procedura per la gestione delle segnalazioni – Whistleblowing**

Procedura interna CIS S.cons.r.l. e integrazione M.O.G. al fine di recepire le previsioni normative in materia di Whistleblowing (Decreto Legislativo n. 24/2023)

## Soggetti legittimati a presentare le segnalazioni che godono delle misure di protezione previste dal Decreto

- lavoratori dipendenti e autonomi,
- liberi professionisti e consulenti,
- lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti pubblici o privati che forniscono beni o servizi presso soggetti pubblici e privati,
- i volontari,
- i tirocinanti,
- gli azionisti,
- le persone con funzione di direzione amministrazione e controllo

La disciplina si applica anche nel caso di segnalazioni che intervengano nell'ambito di un rapporto di lavoro poi terminato, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, nonché qualora il rapporto non sia ancora iniziato e le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali.

## Ambito oggettivo delle segnalazioni ammesse e di quelle estranee all'ambito applicativo della disciplina whistleblowing

Dal punto di vista oggettivo, la nuova disciplina si applica alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

In particolare, le segnalazioni possono avere a oggetto le violazioni riepilogate di seguito, in linea con quanto emerge dalle LG ANAC.

### ***Violazioni delle disposizioni normative nazionali<sup>5</sup>***

In tale categoria rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE, come sotto definite (cfr. *infra*).

In secondo luogo, nell'ambito delle violazioni in esame, rientrano:

- i reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231;
- le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato Decreto 231, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite (cfr. *infra*).

### ***Violazioni della normativa europea***

Si tratta di:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). Si precisa che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa.

In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

A titolo esemplificativo, si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.

Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE. Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

Le segnalazioni possono avere a oggetto violazioni della disciplina nazionale solo con riferimento ai reati 231 e alle violazioni del Modello Organizzativo 231, nonché quelle riguardanti il diritto europeo nelle materie sopra indicate.

**Sono escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le segnalazioni:**

- legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato), posto che la nuova disciplina mira a tutelare l'integrità dell'ente persona giuridica e a ricomprendere *"tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto o le finalità delle attività poste in essere nel settore pubblico e privato per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne devino gli scopi o che ne minino il corretto agire"*<sup>7</sup>.
- in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione *ad hoc* (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente)<sup>9</sup>

## **Presupposti per procedere alla segnalazione interna e le relative condizioni di ammissibilità**

Le segnalazioni sono definite come le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove).

Si deve poi trattare di comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Occorre l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e CIS S.cons.r.l. relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate.

Per ciò che riguarda il contenuto, le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di ammissibilità:

- i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile che alla segnalazione vengano allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

## **Soggetto esterno al quale è affidata la gestione delle segnalazioni**

CIS S.cons.r.l. applica il Modello Organizzativo ai sensi della L. 231 e affida all'Organismo di Vigilanza collegiale già istituito il ruolo di gestore delle segnalazioni.

L'OdV è dotato, infatti, di competenze tecniche adeguate e di autonomia e indipendenza, funzionali e gerarchiche, rispetto a qualsiasi altro ufficio interno all'ente, ciò gli consente di svolgere, senza interferenze o condizionamenti, l'attività di gestione delle segnalazioni interne in termini di verifica e istruttoria, lasciando poi alle competenti funzioni aziendali le eventuali decisioni operative sui seguiti.

L'OdV, alla luce dei suoi requisiti, risulta anche soggetto idoneo a garantire un livello adeguato di tutela della riservatezza, dell'identità del whistleblower e del contenuto delle segnalazioni.

Inoltre l'OdV, già in applicazione del Decreto 231, è destinatario dei flussi informativi ordinari e a eventi interni all'ente, ivi compresi quelli relativi a eventuali criticità nell'attuazione del modello organizzativo e a sue violazioni rispetto alle quali già svolge attività di verifica.

A questo proposito è definito un congruo budget pari a € 3.000,00 per le attività di valutazione e gestione delle segnalazioni.

## **Modalità per l'eventuale coinvolgimento da parte del gestore di altri soggetti, interni all'ente o esterni, di cui risulti necessario avvalersi per la gestione della segnalazione**

Nel caso il gestore (OdV) abbia necessità di coinvolgere soggetti interni anche ad essi andranno estesi gli obblighi di riservatezza espressamente previsti nella presente Procedura nella sezione "Trattamento dei dati personali".

Qualora tali dati siano necessari all'indagine condotta da soggetti esterni coinvolti dal Gestore saranno estesi i doveri di riservatezza e confidenzialità previsti dal Decreto in capo al Gestore anche a tali soggetti esterni, indicati in specifiche clausole contrattuali da inserire negli accordi stipulati con il soggetto esterno.

In entrambi i casi saranno assicurate le necessarie designazioni privacy come indicato nella sezione "Trattamento dei dati personali".

## **Modalità concrete per l'utilizzo dei canali di segnalazione interni: posta cartacea, numero telefonico dedicato con sistema di messaggistica vocale**

Le segnalazioni potranno avvenire tramite **posta raccomandata**, a garanzia dell'anonimato la segnalazione verrà inserita dal segnalante in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante unitamente a copia del documento di identità e, nella seconda, l'oggetto della segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione" indirizzata a:

Organismo di Vigilanza CIS.S.cons.r.l

Via Aristotele 109, 4122, Reggio Emilia

Sarà possibile inoltre, a discrezione del segnalante, effettuare segnalazioni tramite numero telefonico dedicato dotato di sistema di messaggistica vocale.

## **Procedura per la gestione delle segnalazioni interne**

Al momento della ricezione della segnalazione il Gestore si impegna, per ciò che riguarda il canale scritto a:

- garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto delle buste;
- procedere all'archiviazione della segnalazione archivi protetti da misure di sicurezza.

Per ciò che riguarda il canale verbale si impegna a:

- monitorare la presenza di messaggi registrati nella linea telefonica dedicata
- acquisire il consenso del segnalante alla registrazione e conservare la segnalazione all'interno di un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto.

Il Gestore della segnalazione rilascia al segnalante l'avviso di ricevimento entro sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa, volto a informare il segnalante dell'avvenuta corretta ricezione della stessa.

L' avviso sarà inoltrato al recapito indicato dal segnalante nella segnalazione. In assenza di tale indicazione e, dunque, in assenza della possibilità di interagire con il segnalante per i seguiti, è possibile considerare la segnalazione come non gestibile ai sensi della disciplina whistleblowing (lasciando traccia di tale motivazione) ed eventualmente trattarla come segnalazione ordinaria.

Il Gestore della segnalazione procederà poi all'esame preliminare della segnalazione ricevuta per valutare la procedibilità e successivamente l'ammissibilità della stessa.

In particolare il Gestore effettuerà le valutazioni indicate di seguito:

#### **a. procedibilità della segnalazione**

Sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per effettuare una segnalazione interna, ossia che il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione e che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi una materia esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione, la stessa potrà essere trattata come ordinaria e, quindi, gestita secondo le eventuali procedure già in precedenza adottate da CIS S.cons.r.l. per tali violazioni, dandone comunicazione al segnalante.

Durante la verifica preliminare l'OdV potrà nominare tra i propri membri un soggetto con il ruolo di coordinatore per la gestione della segnalazione, inoltre potrà richiedere al segnalante ulteriori elementi necessari per effettuare approfondimenti relativi alla segnalazione

#### **b. ammissibilità della segnalazione**

Valutazione dell'ammissibilità come segnalazione whistleblowing, a tal fine è necessario che nella segnalazione, risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

La segnalazione può essere ritenuta inammissibile per:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni

Nel caso in cui la segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, l'OdV procedere all'archiviazione, garantendo la tracciabilità delle motivazioni a supporto..

Verificata la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione il Gestore avvierà l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.

#### **c. istruttoria e accertamento della segnalazione**

l'OdV, ente preposto alla gestione delle segnalazioni, assicura che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati, garantendo tempestività e rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale.

Nel caso in cui la segnalazione attivasse un potenziale conflitto di interessi con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione si prevede che la segnalazione possa essere indirizzata alla direzione che potrà garantirne la gestione efficace, indipendente e autonoma, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina.

L'obiettivo della fase di accertamento è di procedere con le verifiche, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, anche al fine di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati nell'ottica di rafforzare il sistema di controllo interno.

Il Gestore delle segnalazioni assicura lo svolgimento delle necessarie verifiche, a titolo esemplificativo:

- acquisirà direttamente gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l'analisi della documentazione/informazioni ricevute;
- potrà coinvolgere altre strutture aziendali o anche soggetti specializzati esterni in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste
- potrà effettuare audizione di eventuali soggetti interni ed esterni utili all'istruttoria.

Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni/direzioni aziendali il Gestore, al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa, oscurerà ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta.

Tutte le fasi dell'attività di accertamento saranno tracciate e archiviate correttamente, la documentazione cartacea come lettere, documenti, verbali di audizione ecc. sarà classificata e correttamente archiviata all'interno di un faldone accessibile al solo Gestore.

Durante tutte le fasi di istruttoria e di accertamento della segnalazione si garantisce la tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione.

Il Gestore della segnalazione fornirà un riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o - in mancanza di tale avviso - entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso, anche nel caso sia ancora in corso l'attività di accertamento. Si tratterà pertanto di un riscontro che, alla scadenza del termine indicato, può essere definitivo se l'istruttoria è terminata oppure di natura interlocutoria sull'avanzamento dell'istruttoria.

Nel caso di ricezione di segnalazioni anonime si specifica che le stesse, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, possono essere equiparate dall'impresa alle segnalazioni ordinarie e, in quanto tali, possono essere trattate in conformità ai regolamenti interni, laddove eventualmente implementati.

In ogni caso le segnalazioni anonime dovranno essere registrate dal Gestore della segnalazione e la documentazione ricevuta dovrà essere conservata.

#### **d. completamento dell'attività di accertamento**

Terminata l'attività di accertamento il gestore della segnalazione potrà:

- archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi e funzioni interne di CIS S.cons.r.l. competenti per i relativi seguiti (ad es. il Direttore Generale e i Responsabili di Funzione). Si specifica che, al Gestore della segnalazione non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

Alla scadenza dei tre mesi previsti per il riscontro al segnalante, il Gestore della segnalazione può comunicare al segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a questo momento e l'attività che intende svolgere. In tal caso il successivo esito finale della segnalazione sarà comunicato al termine dell'istruttoria.

**Procedura da seguire nel caso di segnalazioni identificabile come whistleblowing a una persona diversa dal Gestore della procedura**

Nel caso in cui la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso dal gestore (OdV) e sia evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing (es. esplicitata la dicitura “whistleblowing” sulla busta o nell’oggetto o nel testo della comunicazione), la comunicazione sarà trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, al Gestore, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante

### 1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è CIS S.cons.r.l. (di seguito, “Titolare”)

con sede in Via Aristotele 109 - 42122 Reggio Emilia (RE)

indirizzo email: [info@cis-formazione.it](mailto:info@cis-formazione.it)

### 2. Data Protection Officer/Referente Privacy

Il Data Protection Officer (di seguito, “DPO”) e/o il Referente Privacy (Responsabile Interno del trattamento dei dati personali, di seguito RDT) è contattabile all’indirizzo mail [info@cis-formazione.it](mailto:info@cis-formazione.it)

### 3. Categorie e fonte dei dati trattati

Nell’ambito della segnalazione di whistleblowing saranno trattati i seguenti dati:

Dati anagrafici e di contatto del segnalante, qualora da questi volontariamente rivelati;

Dati relativi al segnalato e ad altre persone coinvolte nella segnalazione, inclusi potenzialmente dati relativi alla commissione di illeciti;

Dati relativi all’attività lavorativa svolta nell’ambito dell’organizzazione aziendale;

Dati relativi ai rapporti intercorrenti tra segnalante e Titolarità;

Eventuali altri dati (potenzialmente anche particolari, se pertinenti alla segnalazione) contenuti nella segnalazione o acquisiti nella fase istruttoria.

I dati del segnalante, quelli del segnalato e/o di terzi sono forniti direttamente dal segnalante stesso e/o acquisiti nel corso delle conseguenti attività istruttorie.

### 4. Finalità del trattamento, basi giuridiche e tempi di conservazione dei dati

Perché vengono trattati i dati personali?	Qual è la base giuridica del trattamento?
Per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing, incluse le attività istruttorie conseguenti alla segnalazione.	L’adempimento di <b>un obbligo di legge</b> al quale è soggetto il Titolare, come previsto dall’art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR.
Se necessario, al fine dell’adozione dei provvedimenti conseguenti alla segnalazione e, in generale, per la tutela dei diritti del Titolare.	<b>Legittimo interesse</b> del Titolare di cui all’art. 6 co.1 lett. f) del GDPR.
Per la rivelazione dell’identità del segnalante (se conosciuta) nei soli casi previsti dalla legge, ad es. per consentire al segnalato di difendersi nell’ambito di un procedimento disciplinare, (art. 12 co. 5 e 6 del Decreto whistleblowing).	<b>Consenso</b> dell’interessato di cui all’art. 6 co. 1 lettera a) del GDPR
Per la documentazione di una segnalazione effettuata mediante eventuale sistema di messaggistica vocale registrato, tramite ulteriore	<b>Consenso</b> dell’interessato di cui all’art. 6 co. 1 lettera a) del GDPR



registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale (art. 14 co. 2 del Decreto whistleblowing).	
Per la gestione di eventuali dati, inclusi nella segnalazione o emersi nell'ambito dell'istruttoria, relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.	Il trattamento è <b>autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri</b> (nello specifico, dal Decreto Whistleblowing), come previsto dall'art. 10 del GDPR
Per la gestione di dati particolari (ovvero dati relativi all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, all'appartenenza sindacale e dati riguardanti la salute o la vita sessuale) rilevanti per la fattispecie di segnalazione.	Il trattamento è <b>consentito per motivi di interesse pubblico rilevante</b> (nello specifico, per adempiere alle previsioni del Decreto Whistleblowing) e/o il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 9 co. 2 lettere f) e g) del GDPR
<b>Qual è il tempo di conservazione dei dati?</b>	
<p>I dati sono conservati per un periodo massimo di 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di gestione della segnalazione, salvo l'instaurazione di procedimento giudiziario o disciplinare conseguente alla segnalazione stessa. tal caso, i dati saranno conservati per tutta la durata del procedimento, fino alla sua conclusione e al decorso dei termini per eventuali impugnazioni.</p> <p>I dati personali che manifestamente non sono utili alla gestione di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.</p> <p>Decorso i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le tempistiche tecniche di cancellazione e backup.</p>	

## 5. Natura del conferimento dei dati

Nella fase di segnalazione il conferimento dei dati è a discrezione del segnalante, fermo restando che segnalazioni eccessivamente generiche e non circostanziate non potranno essere gestite efficacemente.

Nella fase di istruttoria il titolare può acquisire ulteriori dati, chiedendoli agli interessati o effettuando indagini in proprio.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante (qualora rivelata), sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo, nonché delle persone oggetto della segnalazione o comunque menzionate nella stessa.

In ogni caso, eventuali segnalazioni anonime saranno prese in carico solo qualora adeguatamente circostanziate, basate su elementi concreti e rese con dovizia di particolari, essendo tali da far apparire attendibili i fatti segnalati.

## 6. Destinatari dei dati

I dati personali relativi alla gestione delle segnalazioni di cui sopra sono trattati dai seguenti soggetti:

i Gestori delle segnalazioni, designati come autorizzati ai sensi della normativa applicabile;

L'eventuale condivisione della segnalazione e della documentazione prodotta dal segnalante con altre funzioni aziendali o con professionisti esterni a scopo di indagine viene svolta nel rispetto della Procedura e del Decreto whistleblowing, con la massima attenzione a tutelare la riservatezza del segnalante e del segnalato, omettendo qualsiasi comunicazione di dati che non sia strettamente necessaria.

Trattamenti di dati personali da parte di terzi che si rendessero necessari, saranno regolamentati da specifiche nomine a Responsabile esterno del trattamento effettuate da parte della Titolarità secondo quanto disposto dall'Art. 28 del GDPR.

Resta fermo che l'identità del segnalante (e qualsiasi altra informazione da cui la si può evincere, direttamente o indirettamente) non sarà rivelata, senza il consenso dello stesso, a soggetti diversi dai Gestori delle segnalazioni e (quando necessario) ai professionisti che li assistono nell'attività istruttoria, fatto salvo quanto prescritto dalla normativa applicabile.

I dati possono essere comunicati all'Autorità Giudiziaria e ad altri soggetti pubblici legittimati a riceverli, quale ad esempio l'ANAC, nei casi e nelle modalità previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla Procedura.

Nell'ambito di un eventuale procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito di un eventuale procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

## **7. Trasferimenti di dati extra UE**

I dati non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

## **Presupposti per ricorrere alla segnalazione esterna**

Si ricorda che per poter ricorrere al canale di segnalazione istituito dall'ANAC, devono sussistere alcune condizioni, ai sensi dell'art. 6 del Decreto. In particolare, il segnalante può ricorrere alla procedura esterna soltanto se ricorre una delle seguenti condizioni:

- nel suo contesto lavorativo non è prevista l'attivazione del canale interno come obbligatoria o, se prevista, non è stata attivata;
- la segnalazione non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse la segnalazione interna questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni;
- ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

## **Obblighi formativi e informativi**

Tutto il personale dipendente di CIS S.cons.r.l. riceverà adeguata formazione in merito alle tematiche relative al Whistleblowing compresa la disciplina sul trattamento dei dati personali.

Saranno a disposizione della persona segnalante informazioni chiare circa i canali di comunicazione, le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni, interne o esterne. A tal proposito un estratto della Procedura per la gestione delle segnalazioni – Whistleblowing sarà condivisa con tutti i potenziali aventi diritto tramite affissione negli spazi comuni presso la sede e in una sezione del sito web.